

RES. 3P2/105

TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Il G.E.

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 26.01.06;
 letti gli atti, esaminata la documentazione allegata;
 rilevato che parte opponente, ~~ASAP~~, ha proposto
 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contenente istanza di sospensione,
 contro parte opposta E.Tr. S.p.A.;

ritenuto che con riferimento alla richiesta di sospensione dei
 provvedimenti impugnati e di dichiarazione dell'illegittimità del fermo
 amministrativo con ordine di cancellazione al P.R.A., allo stato, tale richiesta
 non è ammissibile in quanto con l'adozione di un provvedimento cautelare, quale
 appunto la sospensione che è una misura di carattere intrinsecamente provvisorio
 e strumentale all'accertamento dei fatti, non è possibile paralizzare gli effetti di
 vincolo che sono conseguenti all'opposizione di un fermo amministrativo o di un
 pignoramento; infatti la possibile emissione di un provvedimento di sospensione
 ha come scopo di impedire che sulla base dell'atto esecutivo siano compiuti
 ulteriori atti del processo;

atteso infatti che, in materia di richiesta sospensione dell'atto impugnato,
 intesa come funzione cautelare e strumentale, per costante orientamento
 giurisprudenziale si ritiene che *"Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione
 dell'atto amministrativo ha natura strumentale e funzione cautelativa del tutto
 provvisoria, in quanto volto ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa
 restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla; ne consegue che la
 disposta sospensione - che non fa venir meno l'atto sospeso e nemmeno la sua
 validità, ne' esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente, ma
 soltanto impedisce temporaneamente, e con efficacia "ex nunc", la possibilità di
 portare l'atto ad ulteriore esecuzione - è destinata a perdere ogni efficacia e
 vigore a seguito della decisione con cui si conclude il giudizio"* (Cass. Civ. Sez.
 I, Sentenza n. 2499 del 21/02/2001, v. anche Cass. Civ. Sez. I, Sentenza
 n.12051 del 09/08/2003);

ritenuto inoltre che non vi è prova del pericolo di grave ed irreparabile
 danno, infatti anche se è stata dedotta la strumentalità all'attività lavorativa del
 veicolo sul quale è apposto il fermo, tale circostanza non è stata minimamente
 documentata;

attese le conclusioni sopra estese importa che il ricorso, allo stato, è
 sfornito sia del fumus boni iuris che del periculum con la conseguenza che la
 richiesta di sospensione deve essere rigettata.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione;

fissa termine perentorio fino al 31.7.06 per l'instaurazione del giudizio
 di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, nel rispetto dei
 termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.

Si comunichi

Catanzaro 02.05.2006

Il G.E.

dott. Alfredo Aleisi
Alfredo Aleisi

Depositata in Cancelleria
 oggi 22 MAG 2006
 H. G. N. P. L. E. M.